

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2021
625/2021/R/GAS

**OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AI TITOLARI
DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE, PER I COMUNI DELL'ATEM VICENZA 2-NORD-EST**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1187^a riunione del 28 dicembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto/legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante

- “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 113/2013/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2014/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A;
 - la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 407/2015/R/GAS;

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 905/2017/R/GAS), il suo Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS) e il suo Allegato B, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito (di seguito: Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (di seguito: Direzione Infrastrutture) 11 luglio 2018, 8/2018, recante – “Aggiornamento delle disposizioni in materia di acquisizione della documentazione ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB per i Comuni ricadenti nel regime ordinario individuale per Comune e nel regime semplificato individuale per Comune ai sensi della deliberazione 905/2017/R/GAS e abrogazione della determinazione 1/2015”;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 7 agosto 2018, 12/2018 – DIEU (di seguito: determinazione 12/2018 – DIEU);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 410/2019/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 3/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 4/2020 (di seguito: determinazione n. 4/2020);
- i Chiarimenti dell’Autorità denominati “Chiarimenti - RAB disallineate rispetto alle medie di settore”, pubblicati sul sito internet dell’Autorità in data 29 aprile 2020 (di seguito: Chiarimenti RAB disallineate).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 e successivamente dall’articolo 1, comma 93, della legge 127/17, prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, in essere che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari sia riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell’articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà

delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;

- in ogni caso, dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;
- qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
- la stazione appaltante tenga conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
- resti sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

CONSIDERATO CHE:

- il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel “primo periodo”, di cui all’articolo 5, del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell’11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;
- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicabilità delle medesime Linee guida.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 905/2017/R/GAS, in attuazione delle previsioni di cui alla legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 124/17), la quale ha introdotto norme per la semplificazione dell'*iter* per la valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, l’Autorità ha approvato:
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS);

- con la medesima deliberazione 905/2017/R/GAS l'Autorità ha abrogato, in quanto recanti disposizioni interamente recepite, senza innovazioni rilevanti, nei Testi integrati richiamati al punto precedente, le deliberazioni dell'Autorità 113/2013/R/GAS, 155/2014/R/GAS e 310/2014/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che il medesimo allegato disciplini:
 - a) gli aspetti metodologici per la determinazione degli scostamenti tra VIR e RAB, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee guida 7 aprile 2014;
 - b) le modalità operative per l'acquisizione da parte dell'Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche degli scostamenti VIR-RAB;
 - c) le procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB da parte dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che la verifica degli scostamenti VIR-RAB da parte dell'Autorità sia svolta secondo i seguenti tre regimi:
 - a) regime ordinario individuale per Comune;
 - b) regime semplificato individuale per Comune;
 - c) regime semplificato d'ambito *ex lege* 124/17;
- l'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, qualora ricorrano le condizioni di seguito elencate, le stazioni appaltanti possano richiedere l'accesso al regime semplificato d'ambito *ex lege* 124/17:
 - a) il singolo Ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando in via esclusiva le disposizioni contenute nelle Linee guida 2014;
 - b) lo scostamento VIR-RAB, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento;
 - c) lo scostamento VIR-RAB relativi ai cespiti di località del singolo Comune non superi il 20 per cento;
- l'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, qualora non ricorrano le condizioni di cui al sopra citato articolo 3, comma 2, gli Enti locali possano richiedere l'accesso al regime semplificato individuale per i Comuni per i quali lo scostamento VIR-RAB sia superiore al 10% e che rispettino tutte le seguenti condizioni:
 - a) siano diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna dell'ambito;
 - b) abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento e le cui reti di distribuzione del gas naturale servano fino a 10.000 punti di riconsegna;
 - c) possano attestare che il valore di rimborso è stato determinato applicando esclusivamente le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014;

- l'articolo 3, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che accedano al regime ordinario individuale per Comune i Comuni con scostamento VIR-RAB superiore al 10% che non abbiano avuto accesso ai regimi semplificati di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 9, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, prevede che, in seguito a richiesta motivata da parte delle stazioni appaltanti e in una logica di semplificazione amministrativa, ai fini delle verifiche di scostamento, qualora il valore del VIR sia aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno $t-2$, la RAB possa essere riferita alla medesima data.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al regime ordinario individuale per Comune:
 - l'articolo 11, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, ai fini delle verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB, siano resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
 - a) documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee guida 7 aprile 2014 che il gestore uscente ha reso disponibile all'Ente locale concedente;
 - b) una relazione sottoscritta dall'Ente locale concedente o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale e di eventuali osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente;
 - c) attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato o meno le Linee guida 7 aprile 2014;
 - d) nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la valutazione dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11;
 - e) prospetto sinottico dei dati rilevanti per le verifiche;
 - f) documentazione contenente gli elementi informativi inerenti all'esercizio, da parte degli Enti locali, delle opzioni previste dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto 12 novembre 2011;
 - l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che l'Autorità effettui le verifiche previste dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 entro il termine ordinario di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte delle stazioni appaltanti;

- l'articolo 13, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che le verifiche siano effettuate garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara. A parità di scadenza prevista per la pubblicazione dei bandi di gara l'Autorità tiene conto della data di ricevimento della documentazione;
- l'articolo 14, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che l'*iter* procedurale di verifica da parte dell'Autorità comprenda i seguenti stadi:
 - a) verifica formale di completezza della documentazione trasmessa;
 - b) *test* parametrico di congruità del VIR;ed eventualmente:
 - c) riallineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento tra VIR e RAB;
 - d) analisi per indici;
 - e) verifica applicazione Linee guida 7 aprile 2014;
 - f) verifica formale sussistenza condizioni per non applicazione Linee guida 7 aprile 2014;
 - g) esame giustificazioni trasmesse dagli Enti locali concedenti;
- l'articolo 15, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede, in relazione alla verifica formale della documentazione, che in caso di documentazione incompleta l'Autorità ne dia comunicazione alla stazione appaltante;
- l'articolo 15, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede, qualora ricorra la fattispecie sopra citata, che la stazione appaltante provveda a un nuovo invio completo della documentazione da sottoporre all'*iter* di verifica da parte dell'Autorità;
- l'articolo 16 dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede in relazione all'effettuazione del *test* parametrico di congruità del VIR, che il valore parametrico di confronto sia determinato sulla base della formula riportata nello stesso articolo 16;
- l'articolo 19, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, per i casi nei quali l'Ente locale concedente o la stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, attesti, sotto la propria responsabilità, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del comma 11.1, lettera c) del medesimo Allegato A, di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza, le Linee guida 7 aprile 2014, il VIR venga in ogni caso ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari;
- l'articolo 20, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, per i casi nei quali i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base dei *test* e delle analisi di cui agli articoli 16, 17 e 18 dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS e in assenza dell'attestazione di cui all'articolo 19 sopra citato, l'Autorità proceda:

- a) alla verifica formale della sussistenza delle condizioni che giustificano la non applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014;
- b) alla valutazione delle giustificazioni rese disponibili dagli Enti locali concedenti o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al regime semplificato individuale per Comune:
 - l'articolo 21, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, ai fini dell'ammissione alla procedura semplificata individuale per Comune, siano resi disponibili all'Autorità almeno l'attestazione da parte dell'Ente locale o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato esclusivamente le Linee guida 7 aprile 2014;
 - l'articolo 21, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che siano in ogni caso esclusi dall'accesso al regime semplificato individuale per Comune i casi misti di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 e di previsioni contenute in atti o convenzioni tra le parti.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all'idoneità dei VIR a fini tariffari per tutti i regimi:
 - l'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che i VIR valutati positivamente secondo i diversi percorsi di verifica siano considerati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito, come disciplinata dalla RTDG;
 - l'articolo 29 dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che nei casi di inidoneità del VIR, ai fini dei riconoscimenti tariffari, di cui all'articolo 28 del medesimo Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, si consideri:
 - il valore calcolato applicando le Linee guida 7 aprile 2014, se reso disponibile dalla stazione appaltante prima della pubblicazione del bando di gara;
 - il valore parametrico determinato ai sensi dell'articolo 16 dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 93, della legge 124/17, prevede che, nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini

del calcolo dello scostamento sia determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità;

- con la determinazione 12/2018 – DIEU sono state definite le modalità operative per la determinazione delle immobilizzazioni nette della distribuzione del gas naturale in caso di valori disallineati rispetto alle medie di settore per la verifica degli scostamenti VIR/RAB e ai fini della stima dei valori di cui all'articolo 22 della RTDG 2014-2019 per la pubblicazione nel bando di gara, che trovano applicazione in caso di disponibilità della stratificazione del Valore di Ricostruzione a Nuovo (VRN); con la medesima determinazione 12/2018– DIEU è stata rinviata a successivo provvedimento la definizione delle modalità operative in caso di indisponibilità della stratificazione del VRN;
- con il documento per la consultazione 410/2019/R/GAS l'Autorità, anche in seguito ad alcune richieste di chiarimenti in merito alle modalità di ripartizione dell'immobilizzato lordo parametrico per quota parte soggetta a trasferimento oneroso e restante quota parte, alla verifica delle condizioni di applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della RTDG 2014-2019 e al fattore di degrado utilizzato per il calcolo dell'immobilizzato netto parametrico, ha proposto alcune ipotesi di modifica alle formulazioni previste dall'articolo 22 e 23 della RTDG 2014-2019, riportate nell'Allegato 3 al medesimo documento per la consultazione 410/2019/R/GAS;
- con la RTDG, per il periodo di regolazione 2020-2025, l'Autorità ha confermato l'impostazione prevista nel documento 410/2019/R/GAS, prevedendo che criteri procedurali e relative modalità applicative fossero definite, con propria determinazione, dal Responsabile della Direzione Infrastrutture;
- in attuazione dell'articolo 9 della RTDG per il periodo di regolazione 2020-2025, è stata adottata la determinazione n. 4/2020, la quale ha aggiornato le modalità operative per la determinazione del valore delle immobilizzazioni nette rivalutate nei casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore, sia ai fini del confronto con il VIR, sia ai fini della pubblicazione di valori di stima delle RAB nei bandi di gara e della successiva dichiarazione tariffaria, prevedendo la cessazione degli effetti della determinazione 12/2018 - DIEU;
- i Chiarimenti RAB disallineate in merito all'applicazione delle modalità operative per la determinazione del valore delle immobilizzazioni nette rivalutate nei casi di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore ai fini della valutazione degli scostamenti VIR-RAB e in relazione ai valori di RAB da inserire nei bandi di gara, pubblicati sul sito *internet* dell'Autorità, prevedono che.....*“a partire dalla pubblicazione della richiamata determinazione n. 4/2020 le valorizzazioni di RAB disallineate riportate nei bandi di gara dovranno essere effettuate applicando le disposizioni contenute nella medesima determina. Per quanto riguarda invece i procedimenti di analisi degli scostamenti VIR-RAB, considerato che il valore rivalutato delle RAB disallineate rileva solo ai fini dell'individuazione dei casi da sottoporre all'Autorità, si ritiene opportuno chiarire che qualora la data di acquisizione della documentazione inerente alle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB mediante le piattaforme informatiche rese*

disponibili dall’Autorità (“Piattaforma informatica per l’acquisizione della documentazione relativa all’analisi degli scostamenti VIR-RAB” e “Piattaforma informatica per l’acquisizione della documentazione relativa all’analisi degli scostamenti VIR-RAB semplificato d’ambito”, di seguito: piattaforme informatiche) sia antecedente alla data del 4 marzo 2020 si accetta che lo scostamento sia stato calcolato sulla base delle modalità operative definite dalla determinazione 12/2018.”E’ in ogni caso facoltà delle stazioni appaltanti verificare anche per i casi di scostamento già resi disponibili tramite le piattaforme informatiche se con l’applicazione delle modalità operative definite con la determina 4/2020 continuino a sussistere le condizioni previste dalla legge per l’invio della documentazione all’Autorità e, nel caso siano venute meno, informare l’Autorità medesima, la quale, conseguentemente, interromperà le proprie valutazioni senza esprimere osservazioni.”.

CONSIDERATO CHE:

- in data 18 dicembre 2019, la Provincia di Vicenza, in qualità di stazione appaltante dell’Atem Vicenza 2-Nord-Est (di seguito: stazione appaltante), ha trasmesso all’Autorità, mediante Piattaforma informatica per l’acquisizione della documentazione relativa all’analisi degli scostamenti VIR-RAB (di seguito: Piattaforma informatica VIR-RAB), la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Romano d’Ezzelino e Rossano Veneto;
- in data 10 febbraio 2020, la stazione appaltante ha trasmesso all’Autorità, mediante Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Cartigliano e Rosà;
- con lettera del 22 giugno 2020 (prot. Autorità 19490 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante alcune criticità nonché esigenze di chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione trasmessa, tramite piattaforma informatica VIR-RAB, per i Comuni di Cartigliano, Romano d’Ezzelino, Rosà e Rossano Veneto. In particolare, per il Comune di Romano d’Ezzelino, la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante che lo scostamento tra VIR-RAB riportato nella documentazione trasmessa tramite piattaforma informatica VIR-RAB in data 18 dicembre 2019 risultava essere inferiore al 10% e pertanto la documentazione relativa a tale scostamento non doveva essere trasmessa all’Autorità;
- con la medesima lettera del 22 giugno 2020, la Direzione Infrastrutture ha invitato la stazione appaltante a verificare la sussistenza di casi di RAB disallineate rispetto alle medie di settore;
- con comunicazione del 16 novembre 2020 (prot. Autorità 37441 di pari data), la stazione appaltante ha informato la Direzione Infrastrutture di aver provveduto in data 13 novembre 2020 a rendere disponibile, tramite la Piattaforma informatica VIR-RAB, la documentazione relativa ai Comuni di Cartigliano, Rosà e Rossano

- Veneto; la documentazione relativa al Comune di Romano d'Ezzelino non è stata invece ricaricata sulla piattaforma informatica VIR-RAB in quanto lo scostamento VIR-RAB risultava essere inferiore al 10%;
- inoltre, la stazione appaltante, con la medesima comunicazione del 16 novembre 2020, ha informato la Direzione Infrastrutture:
 - del disaccordo tra Ente Locale e gestore uscente per quanto riguarda il valore di rimborso dell'impianto del Comune di Rossano Veneto;
 - di aver verificato che, per il Comune di Cartigliano (id località 7894), il valore della RAB risultava essere disallineato rispetto alle medie di settore e di aver quindi provveduto a ricalcolare il valore della RAB in applicazione delle previsioni della determinazione n. 4/2020;
 - con lettera del 6 aprile 2021 (prot. Autorità 15684 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante alcune criticità nonché esigenze di chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione trasmessa, tramite piattaforma informatica VIR-RAB, per i Comuni di Cartigliano e Rosà;
 - con comunicazione dell'8 luglio 2021 (prot. Autorità 27333 di pari data), la stazione appaltante ha informato la Direzione Infrastrutture di aver provveduto in data 5 luglio 2021, tramite l'utilizzo della piattaforma informatica VIR-RAB, ad effettuare:
 - con riferimento ai Comuni di Campolongo sul Brenta, Enego e Solagna l'invio sia delle "Attestazioni di esclusiva applicazione delle Linee Guida 7 aprile 2014", sia della "Comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB per i comuni in regime semplificato";
 - con riferimento ai Comuni di Cartigliano e Rosà un nuovo invio della documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB;
 - inoltre, con riferimento al Comune di Rosà, la stazione appaltante, con la medesima comunicazione dell'8 luglio 2021, ha informato la Direzione Infrastrutture che, con riferimento alla valorizzazione del VIR, il gestore uscente non aveva recepito le criticità evidenziate dalla medesima Direzione Infrastrutture con la lettera del 22 giugno 2020 (prot. Autorità 19490 di pari data) e con la lettera del 6 aprile 2021 (prot. Autorità 15684 di pari data) relative:
 - all'utilizzo, ai fini della determinazione dei costi unitari (€/m) relativi alla posa di tubazioni interrate (rete e allacciamenti) su strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso, della voce di prezzo "Sigillatura giunti bituminosa" (codice: 03.03.03.00.9);
 - ai criteri adottati per la determinazione del costo unitario (€/m) relativo alla protezione catodica delle condotte in acciaio;
 - con lettera del 30 luglio 2021 (prot. Autorità 30234 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante alcune criticità nonché esigenze di chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione trasmessa, in data 5 luglio 2021, tramite piattaforma VIR-RAB, per i Comuni di Cartigliano e Rosà. In particolare, con riferimento a quest'ultimo Comune, la Direzione Infrastrutture ha chiesto alla stazione appaltante di voler chiarire se ci fosse una situazione di disaccordo come individuata dall'articolo 5, comma 16, del decreto

226/11, e, in caso affermativo, di voler fornire il valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara, come previsto dal medesimo articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, atteso che tale valore verrebbe assunto dall’Autorità come riferimento anche per le valutazioni degli scostamenti da parte della medesima Autorità;

- in data 2 settembre 2021, la stazione appaltante ha provveduto, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica VIR-RAB, ad effettuare un nuovo invio all’Autorità della documentazione inerente al Comune di Cartigliano;
- con lettera del 6 ottobre 2021 (prot. Autorità 36906 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante alcune criticità nonché esigenze di chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione trasmessa, tramite piattaforma informatica VIR-RAB, per i Comuni di Rosà in data 5 luglio 2021 e Cartigliano in data 2 settembre 2021. Inoltre, con riferimento al Comune di Rosà, la Direzione Infrastrutture ha invitato la stazione appaltante a fornire riscontro alla richiesta di chiarimenti di cui alla suddetta comunicazione del 30 luglio 2021;
- con comunicazione del 29 ottobre 2021 (prot. Autorità 40322 di pari data), la stazione appaltante ha informato la Direzione Infrastrutture di aver provveduto, in data 28 ottobre 2021, al caricamento, mediante piattaforma informatica VIR-RAB, della documentazione aggiornata relativa ai Comuni di Cartigliano e Rosà. Inoltre, ha informato la Direzione Infrastrutture che, con riferimento al valore di rimborso dell’impianto del Comune di Rosà, non vi era disaccordo tra Ente Locale e gestore uscente in quanto Comune e stazione appaltante avevano condiviso il valore di rimborso elaborato dal gestore uscente, oggetto di criticità già evidenziate dalla Direzione Infrastrutture con le citate lettere del 22 giugno 2020 (prot. Autorità 19490 di pari data) e del 6 aprile 2021 (prot. Autorità 15684 di pari data);
- con lettera del 16 novembre 2021 (prot. Autorità 43027 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha richiesto alla stazione appaltante di confermare o meno che per i Comuni di Campolongo sul Brenta, Enego e Solagna vi fosse un disaccordo tra Ente locale concedente e gestore uscente come individuato dall’articolo 5, comma 16, del decreto 226/11; inoltre, in caso positivo, la Direzione Infrastrutture ha altresì chiesto alla stazione appaltante di confermare che i rispettivi valori di VIR riportati nella maschera “Comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato individuale per Comune”, rispetto ai quali è stata attestata l’esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014, fossero i valori stimati dai rispettivi Enti locali concedenti nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 5, comma 16, del decreto 226/11;
- con comunicazione del 17 novembre 2021 (prot. Autorità 43109 di pari data), la stazione appaltante in riscontro alle richieste formulate dalla Direzione Infrastrutture con lettera del 16 novembre 2021, ha confermato che per i Comuni di Campolongo sul Brenta, Enego e Solagna risultava un disaccordo tra Ente locale e gestore uscente e che i rispettivi valori di VIR riportati nella maschera “Comunicazione del completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato individuale per Comune” rispetto ai quali è stata attestata

l'esclusiva applicazione delle Linee Guida 7 Aprile 2014, erano i valori stimati dai rispettivi Enti Concedenti.

CONSIDERATO CHE:

- per il Comune di Rosà il valore del VIR risulta superiore al valore parametrico determinato ai sensi dell'articolo 16 del medesimo Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- la data di riferimento delle valutazioni degli scostamenti VIR – RAB per i Comuni di Cartigliano, Campolongo sul Brenta, Enego, Rosà, Rossano Veneto e Solagna, risulta coerente con le previsioni di cui all'articolo 9, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

RITENUTO CHE:

- con riferimento alla determinazione del valore del VIR per il Comune di Rosà contenuto nella documentazione trasmessa all'Autorità mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB, in data 28 ottobre 2021:
 - non siano state risolte le criticità evidenziate dall'Autorità con la lettera del 22 giugno 2020 (prot. Autorità 19490 di pari data) e con la lettera del 6 aprile 2021 (prot. Autorità 15684 di pari data), relative:
 - all'utilizzo, ai fini della determinazione dei costi unitari (€/m) relativi alla posa di tubazioni interrato (rete e allacciamenti) su strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso, della voce di prezzo "Sigillatura giunti bituminosa" (codice: 03.03.03.00.9);
 - ai criteri adottati per la determinazione del costo unitario (€/m) relativo alla protezione catodica delle condotte in acciaio;e quindi non risultano rispettate le prescrizioni previste dalle Linee Guida 7 aprile 2014 e che pertanto non possano trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS;
 - in conseguenza di quanto indicato al precedente punto, e tenuto conto degli esiti del *test* di cui all'articolo 16 del medesimo Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, debba trovare applicazione l'articolo 29 dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS;
- i valori del VIR per i Comuni di Campolongo sul Brenta, Enego e Solagna (per i quali sussiste un disaccordo tra Ente locale concedente e gestore uscente), contenuti nella documentazione trasmessa all'Autorità mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB, in data 5 luglio 2021, in relazione ai quali è stata rilasciata l'attestazione relativa all'esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014,

rispettino le condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS;

- i valori di VIR per i Comuni di Cartigliano e Rossano Veneto (Comune quest'ultimo per il quale sussiste un disaccordo tra Ente locale concedente e gestore uscente), contenuti nella documentazione trasmessa all'Autorità mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB in data:

- 13 novembre 2020 (Comune di Rossano Veneto);
- 28 ottobre 2021 (Comune di Cartigliano);

in relazione ai quali è stata rilasciata l'attestazione di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 di cui all'articolo 19, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, risultino calcolati in coerenza con le previsioni delle medesime Linee guida 7 aprile 2014, essendo stati recepiti da parte della stazione appaltante i rilievi avanzati dagli Uffici dell'Autorità circa le criticità dagli stessi riscontrate.

RITENUTO CHE:

- i valori di VIR per i Comuni di Cartigliano, Campolongo sul Brenta, Enego, Rossano Veneto e Solagna, risultino idonei ai fini tariffari, secondo quanto indicato dall'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS

DELIBERA

1. di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari e in relazione alla documentazione trasmessa dalla stazione appaltante dell'Atem Vicenza 2 - Nord - Est, i valori di VIR dei Comuni di Cartigliano, Campolongo sul Brenta, Enego, Rossano Veneto e Solagna, trasmessi mediante piattaforma informatica VIR-RAB in data:
 - 13 novembre 2020 (Comune di Rossano Veneto);
 - 5 luglio 2021 (Comuni di Campolongo sul Brenta, Enego e Solagna);
 - 28 ottobre 2021 (Comune di Cartigliano);essendo i suddetti valori di VIR determinati in accordo alle previsioni di cui all'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS;
2. di ritenere inidoneo, ai fini dei riconoscimenti tariffari, il valore di VIR riportato nella documentazione acquisita in data 28 ottobre 2021 tramite piattaforma informatica VIR-RAB inerente al Comune di Rosà e di prevedere che sia applicato quanto previsto dall'articolo 29 dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla stazione appaltante dell'Atem

- Vicenza 2 - Nord - Est;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini